



PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI



ENTE REGIONALE DI DIRITTO PUBBLICO (art. 39 L.R. 6 ottobre 1997, n.29)

Viale A. Petrocchi n. 11 - 00018 Palombara Sabina (Rm) - Tel. 0774637027 - fax 0774637060 C.F. 94008720586
www.parcolucretili.it - info@parcolucretili.it - ente@pec.parcolucretili.it

ALLEGATO A - DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. _19_ del 15/11/ 2023

DISCIPLINARE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA ED IL FOTOTRAPPOLAGGIO NEL TERRITORIO DELL'AREA NATURALE PROTETTA DEI MONTI LUCRETILI, NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE DELL'ENTE E NEL PARCO NATURALE ARCHEOLOGICO DELL'INVIOLATA

INDICE

Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Finalità
Art. 4 – Trattamento dei dati
Art. 5 – Modalità di raccolta dei dati
Art. 6 – Informativa agli utenti
Art. 7 – Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati
Art. 8 – Autorizzazioni
Art. 9 – Accertamenti di illeciti e indagini giudiziarie o di Polizia
Art. 10 – Diritti dell'interessato
Art. 11 – Norme di rinvio
Art. 12 – Notificazione al Garante

Allegati:

- Allegato 1 – Cartello Area Videosorvegliati;
- Allegato 2 – Elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Art. 1 – Oggetto

Con il presente Regolamento, il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili intende disciplinare il trattamento dei dati ottenuti dall'attività di rilevamento e monitoraggio, stabilendo i criteri e le modalità di gestione degli impianti di fototrappolaggio e videoregistrazione, posizionati all'interno del territorio dell'Area Protetta e delle Zone Speciali di Conservazione gestite dall'Ente (interne ed esterne, come da Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 498 del 23 luglio 2019, che affida al Parco i siti Natura 2000 di “Grotta la Pila”, “Macchia di Sant’Angelo” e “Basso corso di Rio Fiumicino” e DGR 673 del 6 ottobre 2020 che affida al Parco la gestione di “Travertini Acque Albule”), nel Parco naturale Archeologico dell’Inviolata (Legge regionale 10 agosto 2016) e presso gli immobili di proprietà dello stesso.

All'interno del territorio gestito dall'Ente potranno essere collocati sistemi di videosorveglianza temporanei, costituiti da telecamere fisse o fotocamere, attivate da timer o dal movimento entro il raggio d'azione dei loro sensori (cosiddette fototrappole), per il controllo di porzioni limitate di territorio, in base alle finalità citate nel successivo articolo n. 3

Il presente Regolamento garantisce che gli apparati di fototrappolaggio e videoregistrazione posizionati all'interno delle aree di competenza dell'Ente, nonché negli immobili di proprietà dello stesso, siano gestiti dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, con l'impiego di personale dipendente o in collaborazione con soggetti terzi qualificati e autorizzati, per il perseguimento di finalità istituzionali demandate all'Ente dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente Regolamento garantisce, altresì, che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di fototrappolaggio e videoregistrazione si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale secondo quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR), dal D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 101/2018, dal Provvedimento del Garante Privacy dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, nonché dal Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, di attuazione del Reg.(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Garantisce inoltre i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videoripresa;
- per “**titolare**”, l'Ente in intestazione, nella persona del Direttore dell'Ente cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
- per “**interessato**” la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

Art. 3 - Finalità

Gli apparati di fototrappolaggio e di videosorveglianza sono utilizzati dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili esclusivamente per il perseguimento di finalità istituzionali demandate all'Ente dalle vigenti normative statali e regionali¹ in particolare per:

- raccogliere dati sulla fauna selvatica a scopo tecnico/scientifico e gestionale;
- tutelare le risorse naturali e il patrimonio storico - culturale del territorio del Parco e in particolare prevenire e contrastare il danneggiamento o l'alterazione degli ecosistemi naturali, la cattura, l'uccisione e il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali protette, il danneggiamento e gli atti di vandalismo al patrimonio storico e culturale, l'abbandono dei rifiuti e prevenire gli incendi boschivi;
- tutelare strutture e beni dell'Ente rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo, incendi e altro;
- monitorare l'attraversamento di strade comunali e regionali da parte di fauna selvatica al fine di individuare i tratti in cui è maggiore il pericolo di incidenti stradali;
- perseguire attività di polizia giudiziaria da parte del personale guardiaparco dell'Ente.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

Il sistema di videoripresa potrà comportare il trattamento di dati personali rilevati mediante le fotografie e le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle fototrappole e dei sistemi di sorveglianza, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area monitorata.

Il trattamento dei dati raccolti è attuato conformemente ai principi di:

- liceità e correttezza: nel rispetto della normativa e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
- necessità: i dati personali e dati identificativi sono utilizzati al minimo, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- pertinenza e non eccedenza: rispetto agli scopi perseguiti evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, idonei all'identificazione di persone;
- proporzionalità: evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità: attuando il trattamento dei dati solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e resi disponibili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

¹ Legge regionale 26 giugno 1989, n. 41 (Istituzione del parco naturale dei Monti Lucretili); legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche; legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche; Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche; Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi); decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi interessati dal presente regolamento. E' fatta salva la comunicazione di dati richiesti, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

L'impianto di fototrappolaggio non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 - Modalità di raccolta dei dati

L'Ente persegue le finalità sopradescritte attraverso l'installazione dei seguenti sistemi di videosorveglianza, presso:

Territorio di competenza dell'Area Protetta

All'interno del territorio gestito dall'Ente, come disciplinato dall'art.1 c.1, potranno essere installate temporaneamente fotocamere/telecamere di tipo mobile ad attivazione automatica, anche dette fototrappole, che consentono le riprese di immagini anche in condizioni notturne, con illuminazione dell'area di ripresa tramite raggi infrarossi, e possono rimanere attive h 24. Tali immagini/video appariranno con l'ora e la data, previa impostazione dall'incaricato di cui all'Art 7.

Le fotocamere, o fototrappole, si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento, di veicoli, esseri umani o animali, all'interno dell'area rilevata, catturando immagini e/o video clip e, in taluni casi, con possibilità di registrazione di suono, in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Le immagini di cui sopra sono memorizzate in memory card collocate all'interno dell'apparecchio, anche se alcuni modelli potranno trasmetterne in parte agli operatori in tempo reale su un cloud privato, e vengono trattate dal personale incaricato (guardiaparco ed operatori tecnici dell'Ente) entro sette giorni dal prelevamento. Tali immagini/video saranno poi archiviate a tempo indeterminato nel caso di dati faunistici, o cancellate se riguardano il passaggio di persone; solo nel caso che emergano dati di rilevanza amministrativa o di ipotesi di reato o eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il personale dell'Ufficio di Sorveglianza dell'Ente provvederà a darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria, provvedendo nel contempo all'espletamento delle relative indagini ed alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti, senza collegamenti con altri sistemi o con altre reti pubbliche di telecomunicazioni, neanche attraverso l'accesso ad altre periferiche

Le fototrappole/telecamere sono installate preferibilmente in zone boscate o infrastrutture preesistenti, in base alle singole esigenze.

Tali apparecchiature vengono di norma posizionate all'interno dell'area naturale, in luoghi poco frequentati dal pubblico e lontani da centri abitati, per brevi periodi di tempo, legati alle stagioni ed alla presenza degli animali selvatici e non razionalizzabili secondo una logica di pianificazione preventiva di lunga durata.

Al posizionamento, eventuale spostamento, sostituzione, manutenzione e riparazione degli impianti provvedono gli incaricati, di cui al successivo Art. 7, i quali, prima dell'utilizzo degli impianti, saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Le riprese a fini di ricerca e monitoraggio scientifico/naturalistico sono effettuate, oltre che dai guardiaparco, anche da personale tecnico dell'Ente. Ciascun incaricato per il proprio servizio visiona e tratta le immagini registrate, e provvede a depurarle, cancellando quelle che riprendono persone casualmente ed involontariamente in transito, fatto salvo che non siano riprese fattispecie costituenti illeciti o reati. Ogni incaricato provvederà a trasmettere all'Ufficio naturalistico del Parco le immagini faunistiche per la loro utilizzazione ai fini istituzionali ed al Servizio Sorveglianza le immagini riferentesi ad ipotesi di reato o di illecito amministrativo.

Negli immobili gestiti l'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili si riserva la facoltà di installare

nuovi e ulteriori sistemi di videosorveglianza, conformemente alle disposizioni contenute nella normativa in materia di videosorveglianza, alle finalità di cui all'Art. 3 e garantendo il pieno rispetto dei principi richiamati all'Art. 4 del presente Regolamento.

Ulteriore modalità di raccolta dati potrebbe essere originata mediante sorvolo di VAS (droni) provvisto di apparecchiatura ottica in grado di videoregistrare o scattare fotografie dall'alto.

Art. 6 - Informativa agli utenti

La presenza dell'impianto di fototrappolaggio e videoregistrazione è resa pubblica, a cura dell'Ente, attraverso l'apposizione di pannelli informativi sul territorio dell'Ente; su tali pannelli sarà riportata la dicitura: *"Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per fini di monitoraggio della fauna selvatica, tutela delle persone e del patrimonio ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'utilizzo di impianti di fototrappolaggio e videoregistrazione"*. Il pannello dovrà inoltre indicare il link / QR CODE di riferimento per poter accedere all'informativa completa (norme e regolamento) sul sito web dell'Ente Titolare del Trattamento dei dati.

Tale supporto contenente l'informativa deve avere un formato e posizionamento visibile, con un simbolo di esplicita comprensione, come da schema Allegato 1 "Cartello Area videosorvegliata".

Il presente Regolamento sarà, inoltre, pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.parchilazio.it/montilucretili.it

Art. 7 - Titolare, Responsabile e Incaricati del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, è identificato nel legale rappresentante dell'Ente Parco.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Dirigente Amministrativo del Parco, arch. Pasquale Zangara nominato con deliberazione del Presidente 15 marzo 2021, n.10.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni, sul rispetto delle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, nonché a quanto contenuto nel presente Regolamento.

La visione delle immagini registrate e lo spostamento delle fototrappole sono consentiti solamente al Titolare, al Responsabile e agli Incaricati preposti.

Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare acquisizioni o rilevamenti di dati non autorizzati da parte delle persone abilitate all'accesso per l'eventuale spostamento, sostituzione, manutenzione e riparazione degli impianti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, per il tramite del Responsabile e degli Incaricati, si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

Gli Incaricati possono essere individuati anche tra soggetti terzi, esterni all'Ente, che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

Art. 8 - Autorizzazioni

Le attività di fototrappolaggio e videoripresa, nell'ambito delle funzioni istituzionali, sono effettuate dall'Ente, con l'impiego di personale dipendente o in collaborazione con soggetti terzi qualificati e autorizzati.

Le attività di fototrappolaggio e videoripresa effettuate in autonomia da terzi anche per le finalità indicate nel presente Regolamento, svolte all'interno delle aree di competenza dell'Ente, sono vietate e, se non autorizzate, sono perseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela degli ambienti naturali, oltre all'applicazione, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

Il posizionamento da parte di terzi di fototrappole o videocamere deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente con idoneo provvedimento. Sono fatte salve convenzioni di collaborazione stipulate nell'ambito delle attività di ricerca e studio approvate o promosse dall'Ente.

A corredo della richiesta di autorizzazione trasmessa all'Ente deve essere inviato un documento esplicativo delle attività di ricerca, contenente tutte le indicazioni utili a comprendere la tipologia di attività e il programma di studio (finalità, materiali e metodi, con indicazione del numero di fototrappole/videocamere posizionate, periodi di attivazione, localizzazione su supporto cartografico in scala, numero e identificazione delle persone coinvolte, ecc.).

Non sono autorizzabili attività di fototrappolaggio e o registrazione foto e video (compreso il sorvolo di droni) non supportate da specifiche motivazioni di monitoraggio di eventi puntuali e di rilevanza scientifica e gestionale.

Art. 9 - Accertamenti di illeciti e indagini Polizia giudiziarie

L'impianto di fototrappolaggio e videoregistrazione potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Statale o di Polizia Locale.

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Responsabile ovvero l'Incaricato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, all'espletamento delle relative indagini e alla conservazione delle immagini o video su appositi supporti.

Nel caso di riprese riconducibili a fattispecie penali o sanzionatorie effettuati da incaricati appartenenti al personale tecnico del Parco, le stesse dovranno essere inoltrate al personale guardiaparco dell'Ente, avente qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, che provvederà ai successivi accertamenti del caso.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, di accedere e visionare tali dati, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato deve presentare apposita istanza, anche mediante conferimento di delega scritta, contenente oltre alle proprie generalità e la motivazione alla base dell'istanza, anche a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora (anche approssimativa) in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'istante, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, così come nell'ipotesi in cui le immagini oggetto dell'istanza non siano state conservate.

Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

Il Responsabile del trattamento è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e a darne

comunicazione all'istante e, nel caso di accertamento positivo, provvederà a programmare il giorno e l'ora in cui l'interessato potrà visionare le immagini che lo riguardano.

La comunicazione di riscontro deve essere inoltrata entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente.

Le istanze di accesso ai propri dati, indirizzate al Titolare ovvero al Responsabile del trattamento, possono essere trasmesse:

- 1) per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
 - a) inviate tramite posta elettronica ordinaria (PEO), indicando nel messaggio di posta il nome e cognome dell'istante (senza necessità di firma autografa) e allegando al messaggio copia del proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
 - b) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
 - c) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
 - d) sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
 - e) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
- 2) A mezzo posta o fax, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, le istanze sono valide se sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- 3) Direttamente presso gli uffici del Parco, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, novellato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2019, n. 101, dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, nonché il “Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'ente parco regionale dei Monti Lucretili” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 15 del 23/04/2015 al “*Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per l'effettivo esercizio del diritto di accesso*” approvato dall'Assemblea del Parco con deliberazione n. 4 del 7 marzo 2019, ed al “*Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili di attuazione del Reg.(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*” approvato con deliberazione del Presidente 22 gennaio 2019, n.6 e disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.parcolucretili.it

Art. 12 – Notificazione al Garante

L'installazione e l'attivazione degli apparati non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante,

purché il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che accedono nelle aree sorvegliate, con apposita segnaletica, come individuata dal Garante, e purchè siano adottate idonee misure di sicurezza.

Allegato 1 - Cartello Area Videosorvegliata



Parco Naturale Regionale
dei Monti Lucretili

AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata dal Parco Regionale dei Monti Lucretili per fini di monitoraggio della fauna selvatica e di tutela delle persone e del patrimonio ai sensi dell'Art. 3 del "Disciplinare per l'utilizzo di impianti di fototrappolaggio e video-registrazione" disponibile sul sito istituzionale www.parcolucretili.it



Al sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D.lgs n. 101/2018

Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Amministrativo: Pasquale Zangara

Sub- Delegati del trattamento dei dati

Guardiaparco: **Cipriani Massimiliano**

Guardiaparco: **Confaloni Laura**

Guardiaparco: **Ciccolini Luca**

Guardiaparco: **Fabiani Cristian**

Guardiaparco: **Gilardi Luca**

Guardiaparco: **Giordani Alessandro**

Guardiaparco: **Mauro Angelo**

Guardiaparco: **Milani Gianluca**

Guardiaparco: **Morelli Luca**

Guardiaparco: **Parlagreco Carlo**

Guardiaparco: **Petrucci Emiliano**

Guardiaparco: **Pietrosanti Roberto**

Guardiaparco: **Pucci Emanuela**

Guardiaparco: **Valentini Andrea**

Funzionario del Servizio Agroforestale Naturalistico: **Cerqua Anacleto**

Operatore tecnico: **Cantonetti Manuela**

Operatore tecnico: **Lodovisi Giuseppina**

Operatore tecnico: **Ricci Paolo**

Operatore tecnico: **Santoboni Giuliano**

Operatore tecnico: **De Cola Stefano**

Operatore tecnico: **Lattanzi Vincenzo**

Locali individuati per il trattamento e la conservazione dei dati: Uffici dell'Ente Parco Monti Lucretili

Il Direttore
Dott. Carlo Pietrosanto